



Conservare il digitale: modello nazionale e contesto internazionale

Maria Guercio
Sapienza – Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma, Italia

Abstract

Il contributo analizza il tema della conservazione digitale con specifico riferimento al contesto archivistico e al quadro normativo nazionale. Senza entrare nel merito della ricca letteratura di settore, si sottolineano le contraddizioni che caratterizzano lo stato attuale del modello italiano, in particolare la mancanza di chiarezza del termine stesso di conservazione utilizzato nella normativa e la limitata attenzione per gli assetti della tutela e per il ruolo delle istituzioni archivistiche. Una griglia di riferimento dei principali requisiti organizzativi viene discussa confrontando le soluzioni adottate in Italia rispetto ad altri paesi europei e al contesto nordamericano.

Preserving the Digital: The National Model and the International Context

The article analyses the digital preservation with specific reference to the archival context and to the Italian legislative framework. The rich literature on the sector cannot be deeply investigated in this article, but some contradictions of the Italian model are here considered with specific reference to the lack of consistency of the concept of digital preservation in the legislation and the limited attention paid by the legislation to the role of the archival institutions. A final template lists and compares the main requirements for a correct preservation system to the models applied in Europe, North America and Italy.

Published 6 July 2016

Correspondence should be addressed to Maria Guercio, Sapienza – Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma. Email: m.guercio@mcclink.it

DigitCult, Scientific Journal on Digital Cultures is an academic journal of international scope, peer-reviewed and open access, aiming to value international research and to present current debate on digital culture, technological innovation and social change. ISSN: 2531-5994. URL: <http://www.digitcult.it>

Copyright rests with the authors. This work is released under a Creative Commons Attribution (IT) Licence, version 3.0. For details please see <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/>



1. Premessa metodologica

La conservazione del patrimonio documentario digitale è questione da tempo dibattuta nei progetti di ricerca internazionale, nelle riviste scientifiche di settore e anche, sempre più spesso nel nostro Paese, nei gruppi di lavoro operativi che definiscono la normativa tecnica e le linee guida di settore. In questi ultimi anni (soprattutto a partire dal 2010, ovvero in seguito all'approvazione del dlgs 235/2010 che ha largamente riscritto il Codice dell'amministrazione digitale) il problema ha riguardato in larga parte, se non esclusivamente, il patrimonio archivistico, mentre gli altri ambiti – tra cui in particolare l'area riconducibile alle digital library e alla documentazione bibliografica – sembrano aver perso interesse per il settore. È naturalmente evidente che nel caso degli archivi digitali i rischi che potrebbero derivare dall'obsolescenza e dalla perdita dei contenuti e della capacità di verificarne o almeno presumerne l'autenticità sono diffusi e concreti. Riguardano sia le istituzioni che le imprese e i singoli cittadini. Salvaguardare nel tempo il patrimonio archivistico digitale del Paese va ben oltre la dimensione culturale: risponde a un'esigenza di democrazia ed è parte costitutiva del diritto di cittadinanza.

Non è questa la sede per affrontare e neppure riassumere il ricco dibattito che ha accompagnato da un lato a livello internazionale la definizione di una metodologia consolidata e di un quadro concettuale solido e rigoroso, dall'altro il lungo e tormentato percorso normativo italiano (Guercio 2013). Il quadro internazionale delle iniziative e delle attività di ricerca e i numerosi progetti che gli organismi europei hanno approvato negli ultimi 15-20 anni costituiscono una conferma della rilevanza del tema, ma anche della sua complessità operativa oltre che concettuale e della difficoltà di trasformare la riflessione teorica in linee guida concrete e in soluzioni applicative sostenibili. Il confronto con quanto sviluppato in altri paesi fa tuttavia emergere diversità significative che meritano di essere considerate nella fase ancora transitoria che caratterizza il nostro Paese.

Il modello seguito in Italia è senza dubbio più articolato e completo di quello presente in altre tradizioni soprattutto se si guarda al settore degli archivi digitali. Si tratta di un modello che ha messo precocemente al centro del processo la necessità di collegare il sistema di conservazione con quello della formazione delle risorse digitali, nella consapevolezza (dichiarata anche se poco o nulla praticata) che sia indispensabile adottare un principio generale di life cycle management a garanzia dell'accuratezza, della completezza e della coerenza delle informazioni che accompagnano il processo conservativo. Si sono responsabilizzati, almeno sulla carta, i soggetti produttori e si sono adottati – rendendoli obbligatori – standard internazionali di natura generale (incluse le procedure per la certificazione della qualità dei sistemi e dei depositi di conservazione) e di dettaglio, tra cui ad esempio la definizione individuazione dei formati e dei metadati per la conservazione e l'organizzazione strutturata e normalizzata dei pacchetti informativi di versamento e di archiviazione.

Tuttavia, a fronte di indicazioni operative metodologicamente 'robuste', come spesso accade nella nostra tradizione, si sono trascurati nodi cruciali, soprattutto di natura organizzativa da cui dipende in gran parte l'efficacia delle soluzioni proposte. In particolare, non si sono valutate a sufficienza le impegnative incombenze previste per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte (più di ventitremila enti di dimensione diversissima e tutti o quasi con mezzi limitati) e, ancor meno, si è pensato che la proposta complessiva include obblighi – talvolta onerosi – per le imprese e per gli stessi cittadini, come nel caso della fatturazione elettronica e in generale per tutto il settore pubblico¹.

2. L'ambiguità dei concetti nel quadro normativo italiano

Paradossalmente, peraltro, la principale criticità riguarda il concetto stesso di conservazione alla cui definizione gli archivisti italiani hanno pur largamente partecipato nell'ambito di importanti progetti di ricerca internazionali quali InterPARES, DELOS, ERPANET, CASPAR e APARSEN e nella definizione o revisione degli standard di riferimento (in particolare degli standard ISO

¹ Merita ricordare che in base al dpcm 3 dicembre 2013 non sarà più consentito alle pubbliche amministrazioni formare e conservare documenti cartacei a partire dall'11 agosto 2016.

14721 OAIS e ISO 16363 sulla certificazione dei depositi digitali). La normativa nazionale non ha saputo utilizzare i concetti chiave elaborati in ambito internazionale e ha finito per costruire un modello autonomo apparentemente coerente, in realtà fragile nelle fondamenta.

Al solo fine di esemplificare quanto ora sottolineato e senza la pretesa di approfondire temi alquanto impegnativi, è utile qui ricordare che, a fianco del concetto di conservazione che le discipline della memoria (InterPARES Project Terminology Database) considerano sul piano generale senza ulteriori specifiche per la dimensione analogica e per quella digitale (*"preservation: the whole of the principles, policies, rules and strategies aimed at prolonging the existence of an object by maintaining it in a condition suitable for use, either in its original format or in a more persistent format, while leaving intact the object's intellectual form"*) si sono elaborate e rese disponibili specifiche definizioni del concetto di conservazione che tengono conto dei contesti disciplinari di riferimento. Nel caso specifico il settore privilegiato (tanto nella ricerca quanto nella normativa) è quello della conservazione dei documenti archivistici (*"records preservation: the whole of the principles, policies, rules and strategies that controls the physical and technological stabilization and protection of the intellectual form of acquired records intended for their continuing, enduring, stable, lasting, uninterrupted and unbroken chain of preservation, without a foreseeable end"*), che viene opportunamente distinta dalla semplice conservazione, inclusa quella digitale (*"digital preservation: the specific process of maintaining digital materials during and across different generations of technology over time, irrespective where they reside"*). Nel primo caso (*records preservation*) elementi distintivi speciali sono la protezione della cosiddetta 'forma intellettuale del documento' e la gestione di una catena ininterrotta di responsabilità.

Il termine è stato oggetto di un lungo lavoro di indagine che si è avvalso del lavoro pluridecennale di istituti di ricerca, esperti e professionisti prima di individuare linee guida operative e coerenti per la conservazione di documenti digitali (Records Creator Guidelines 2008; Records Preserver Guidelines 2008; The UK National Archives 2011).

Il cammino che ha guidato il nostro Paese (a prescindere dalla partecipazione di ricercatori e istituti universitari e di ricerca ai progetti citati) ha tutt'altra storia. Si è partiti, negli anni Novanta, dal concetto di *archiviazione ottica* per giungere nel 2001 alla semplice sostituzione del termine 'archiviazione' con quello di *conservazione sostitutiva* (con il fine principale di creare le condizioni per una eventuale massiva digitalizzazione della documentazione analogica). Nel 2005, senza ulteriori elementi di valutazione e di distinzione, si è passati ad utilizzare il termine di *conservazione*. Gli attributi legati alla tipologia del supporto e allo stato di sviluppo della risorsa (copia/originale) sono fortunatamente caduti in disuso dopo qualche anno, allorché si è constatata la rapida e inesorabile obsolescenza dei supporti e la loro irrilevanza rispetto a questioni ben più critiche per la conservazione a medio e lungo termine, quali la presunzione di autenticità, la gestione dei formati, il mantenimento di adeguate forme di accesso. Nessuna elaborazione teorica ha accompagnato pubblicamente le decisioni del legislatore (almeno fino al 2010) in questo processo. L'interdisciplinarietà non è stata presa in considerazione e il tavolo tecnico che si occupava di formazione e gestione dei documenti in relazione al loro ciclo di vita – il solo che ha visto la partecipazione degli archivisti – è stato marginalmente interpellato nella elaborazione dell'unica norma che il Codice dell'amministrazione digitale, approvato nel 2005 e modificato nel 2006, ha dedicato alla conservazione (articolo 44² del dlgs 82/2005 e successive

² Articolo 44. *Requisiti per la conservazione di documenti informatici*

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura: a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l'integrità del documento; c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

modifiche). Il parere allora fornito dalla Direzione generale degli archivi è stato solo parzialmente utilizzato. Non può quindi stupire che l'articolo in questione non sia sostenuto da una definizione del termine all'interno del Codice e si limiti a elencare pochi elementi identificativi del documento e requisiti minimi del sistema di conservazione senza entrare mai nel merito delle finalità generali e operative e del contesto di riferimento di un efficace processo conservativo. Né dovrebbe meravigliare la prolungata rinuncia del legislatore a collegare la conservazione ai sistemi di formazione e gestione dei documenti. Inoltre (in realtà in conseguenza della parzialità della prospettiva adottata) la normativa italiana, pur all'avanguardia per molti aspetti rispetto ad altri Paesi europei e al mondo nordamericano, ha a lungo ignorato lo stretto rapporto che lega la dimensione 'tecnica' della conservazione con la sua dimensione funzionale (che cosa, chi, quando e, soprattutto, perché e in quale contesto) e, quindi, ha evitato di confrontarsi con la mappa delle responsabilità istituzionali e con le ragioni originarie e costitutive della stessa funzione oggetto di regolazione.

Se i danni di questa visione limitata non sono stati gravi e non hanno determinato perdite di dati e di qualità delle informazioni documentarie e di interi archivi, la ragione è dovuta esclusivamente al fatto che – nonostante gli obblighi di smaterializzazione imposti dalle norme – l'assenza di sanzioni e la cautela consolidata che caratterizza la pubblica amministrazione nell'uso delle tecnologie hanno impedito interventi massivi in questo settore che sarebbero stati inevitabilmente limitati nella qualità e nella capacità di rendere efficacemente persistenti e ricercabili le fonti digitalizzate. Naturalmente, questo ha significato ritardi gravi negli adempimenti, esperienze limitate e non verificate e accresce oggi il rischio, a ridosso della scadenza finale del switch off analogico per le pp.aa. (11 agosto 2016), di rincorrere obiettivi impegnativi senza la necessaria consapevolezza e in un quadro ancora confuso che manca di verifiche qualitative delle applicazioni che il mercato offre e che nessuno ha ancora testato.

Gli interrogativi aperti e la difficoltà di promuovere soluzioni convincenti nella gestione dei servizi e dei sistemi di conservazione che oggi tutti avvertono (sia pure in misura diversificata) derivano in larga parte dalle ambiguità non risolte ora ricordate. Tra le questioni trascurate non possono essere tralasciate quelle relative ai modi e agli strumenti per esercitare i necessari controlli: è compito dell'Agenzia per l'Italia digitale e/o dell'amministrazione archivistica che fa capo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo definire i livelli di qualità da rispettare e procedere alla verifica? ci sono le condizioni per individuare le modalità di una cooperazione che non si può non considerare indispensabile tra le strutture deputate alla vigilanza in questo ambito? esiste una metrica (e non solo una checklist come quella, pur fondamentale, proposta dallo standard ISO 16363 sulla certificazione dei depositi digitali) che consenta di pesare le soluzioni e stabilire le soglie di sufficienza nell'esercizio della conservazione e nella gestione dei servizi resi soprattutto dal settore privato?

Alcuni passi avanti sono stati compiuti in questi anni, a partire dall'adozione del decreto legislativo 235/2010 che aggiornò il Codice dell'amministrazione digitale anche in relazione alla funzione conservativa, sia pure senza sciogliere i problemi concettuali ricordati. La definizione non fu modificata, ma si crearono le premesse per una revisione della regolamentazione tecnica che ha visto finalmente la luce nel biennio 2013-2014. Un glossario unico e integrato (www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/glossario_definizioni_allegato_1_dpcom_3-12-2013_0.pdf) è stato elaborato negli anni immediatamente precedenti (2011) e accompagna oggi con il titolo di *Allegato 1. Glossario/Definizioni* tutte le disposizioni in materia di gestione e conservazione dei documenti. La terminologia specifica è tuttavia ancora insufficiente e mette in evidenza la sostanziale immaturità del mercato e delle istituzioni. Il punto più debole è proprio (di nuovo e non a caso) la definizione di conservazione, auto-referenziale e quindi sostanzialmente inutile, testimonianza delle contraddizioni e degli interessi confliggenti che si sono negli anni addensati intorno a un settore che presenta risvolti organizzativi impegnativi e preoccupanti, anche per le conseguenze economiche che derivano da soluzioni immature e dall'assenza di competenze adeguate all'interno degli organi di controllo e dei soggetti produttori di documenti. I rischi maggiori sono peraltro quelli relativi alla persistenza delle memorie digitali da salvaguardare e ai diritti di trasparenza dei cittadini.

La *conservazione* – si legge nel glossario – è “l'insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del *sistema di conservazione* e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel *manuale di conservazione*”. Il *sistema di conservazione* è indicato come “il sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44 del Codice”. A sua volta, il citato articolo 44 – come si è già ricordato – si limita a elencare alcuni elementi e attributi del documento informatico non necessariamente collegato ai contesti di formazione e gestione dei documenti in quanto parte dell'archivio di un ente

produttore. E' rimasto quindi escluso dalla normativa più recente – anche per le difficoltà di un'amministrazione archivistica in continua trasformazione e con scarsissime risorse – il legame fondamentale (al centro delle preoccupazioni e delle iniziative degli altri paesi) con la dimensione storica e scientifica della conservazione a lungo termine e quindi con il ruolo riconosciuto dovunque agli organi che esercitano la tutela sugli archivi di tramandare alle generazioni future il patrimonio documentario prodotto da una comunità nazionale.

In sostanza, le attività documentarie della cosiddetta amministrazione digitale definite dalle norme si limitano a pratiche continue (sostenibili? utili? necessarie?) di *consolidamento* nella forma di una archiviazione immediata in ambiente sicuro con obiettivi di protezione e garanzia di integrità dei singoli oggetti/documenti digitali, mentre la funzione archivistica (organica, generale) di controllo sulla documentazione attiva e sulle attività di trasferimento/versamento in depositi intermedi e poi storici non ha trovato altri spazi di riconoscimento formale che il Codice dei beni culturali, nella forma quindi di un esercizio di tutela e di salvaguardia passiva, non di partecipazione autorevole al processo stesso di definizione della normativa e del modello organizzativo che dovrebbe renderla praticabile e adeguata.

Il segno di questa difficoltà è presente in tutte le soluzioni che in questi anni sono state individuate, anche quando hanno portato a risultati positivi e promettenti, come nel caso della norma UNI approvata formalmente nel 2010 d'intesa con la Direzione generale archivi (UNI 11386:2010: Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali³) con l'obiettivo di assicurare le basi di una effettiva interoperabilità tra sistemi diversi di conservazione. Lo standard costituisce senza dubbio un primo strumento per promuovere la normalizzazione delle informazioni che rappresentano le risorse digitali conservate e le attività di conservazione attuate dai depositi e favorire lo scambio tra infrastrutture e piattaforme tecnologiche diverse. Tuttavia mostra tutti i segni delle difficoltà allora incontrate dalla comunità archivistica che nella elaborazione dello standard non riuscì ad imporre una maggiore attenzione per le informazioni di provenienza e contesto senza le quali i singoli oggetti digitali da conservare perdono gran parte della loro intelligibilità e quindi il valore stesso di fonte di conoscenza e di informazione.

3. Modello italiano e modelli internazionali per la conservazione di archivi digitali: un primo confronto

Si è già sottolineata la distanza che dovrebbe essere colmata sul piano teorico rispetto a un ormai consolidato quadro internazionale di riferimento in questo campo. I professionisti del settore e le istituzioni dedicate conoscono e condividono le conclusioni dei progetti di ricerca avanzati e sono ben consapevoli delle criticità dei processi attuali e dei limiti che rendono rischiosa per i patrimoni digitali la fase che attraversiamo. Non hanno invece gli strumenti necessari e sufficiente autorevolezza per ottenere ascolto nei luoghi dove si definiscono le strategie, i livelli di responsabilità e le soluzioni organizzative.

Confrontarsi con le scelte che altri Paesi hanno effettuato può quindi costituire un'utile base di partenza per identificare un modello percorribile che da un lato riconosca le peculiarità della via italiana al digitale dall'altro ne valuti i limiti, ne corregga errori e/o insufficienze prima che il sistema si assesti definitivamente rendendo molto più difficile in seguito qualunque intervento correttivo. I requisiti che caratterizzano le soluzioni per la conservazione a lungo termine di archivi digitali in Europa e in Nord America prevedono che la funzione centrale di guida, di controllo e di deposito finale per le fonti documentarie prodotte dallo Stato sia riconosciuta alle istituzioni archivistiche nazionali, a differenza di quanto sta avvenendo nel nostro Paese dove il compito di valutare la qualità dei depositi, monitorare le infrastrutture, approvare gli standard è affidato a una struttura, l'Agenzia per l'Italia digitale, che al suo interno manca di competenze specialistiche in campo documentario e che non è chiamata per legge a cooperare con il settore pubblico competente.

Nell'elenco che segue si propone una prima griglia (già discussa da chi scrive nell'ambito del Forum dei conservatori dell'Agenzia per l'Italia digitale) di criteri che sono considerati vincolanti a livello internazionale per la qualità dei processi archivistici di conservazione digitale.

³ UNI 11386:2010: Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (SinCRO), <http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11386-2010.html>

I requisiti vengono confrontati con il sistema di conservazione digitale nazionale, caratterizzato da un lato da una normativa all'avanguardia in Europa, dettagliata e completa, dall'altro minacciato da limiti di natura istituzionale che rischiano di renderlo insostenibile sul piano economico e incompatibile con le finalità scientifiche che guidano ovunque l'esercizio della funzione archivistica. Si tratta naturalmente di una prima analisi, utile soprattutto a individuare i nodi di rilievo politico che non possono essere ignorati e trascurati nelle iniziative future di riorganizzazione del settore e nella definizione di nuove modalità di monitoraggio della qualità dei depositi e dei servizi di conservazione digitale.

<i>I requisiti di un sistema qualificato di conservazione di archivi digitali</i>	<i>Il contesto europeo e internazionale</i>	<i>Il contesto nazionale</i>
<i>Un quadro unitario a fronte della frammentazione delle competenze e della gestione</i>	In nessun paese il concetto di conservazione di archivi digitali è disgiunto dalla responsabilità unitaria in termini di tutela e vigilanza affidata alle amministrazioni archivistiche nazionali e alle figure professionali specifiche. L'unitarietà degli archivi nelle diverse fasi di gestione è stata affermata nel mondo anglosassone proprio per rispondere adeguatamente ai rischi di dispersione del digitale superando la dicotomia <i>records/archives</i> ovvero archivi correnti/archivi storici. Negli altri paesi l'unitarietà non è mai stata messa in discussione. Ovunque nel mondo la normativa in materia di archivi digitali vede la presenza costante e autorevole delle istituzioni archivistiche nazionali.	Archiviazione ottica, conservazione a norma, conservazione sostitutiva, conservazione a lungo termine: il legislatore italiano non ha costruito un quadro normativo unitario: ha gestito la normativa separando gli aspetti della formazione da quelli della conservazione (fino al correttivo dell'ultimo triennio quando ha istituito finalmente un tavolo di lavoro unitario che tuttavia ha operato per un breve periodo e con compiti limitati alla stesura delle regole tecniche sulla conservazione). Il Codice dei beni culturali e il Codice dell'amministrazione digitale (in corso di ulteriore revisione) si ignorano reciprocamente, anche se il legislatore ha adottato standard archivistici (OAIS e ISO 16363) alla base dei processi di accreditamento e verifica della qualità.
<i>Il ruolo di garanzia delle istituzioni pubbliche di custodia nel caso di deleghe a terzi</i>	In tutti i Paesi europei e in genere nel mondo occidentale l'amministrazione archivistica ha un ruolo centrale nelle politiche e negli interventi per la conservazione dei patrimoni digitali. Tale ruolo ha implicato sempre il riconoscimento che: • la competenza archivistica è imprescindibile in tutti i processi, ancor più nel caso di affidamento a terzi della custodia; • le dimensioni giuridiche e culturali (a fini storici e scientifici) della conservazione sono intrinsecamente collegate e devono essere considerate sin dalla fase di formazione degli archivi.	In Italia il legislatore ha operato molto a lungo senza interagire istituzionalmente e in modo continuativo e coerente con le istituzioni preposte alla tutela e alla diretta conservazione dei patrimoni documentari pubblici e dello Stato, ovvero con l'amministrazione archivistica rappresentata dalla Direzione generale archivi. Si è separato il compito della tutela da quello delle garanzie di natura giuridica rischiando di determinare un aggravio dei costi e accrescere nella dirigenza pubblica le preoccupazioni di natura legale anche nei casi in cui le esperienze di contenzioso sono di fatto inesistenti.
<i>Guide operative per la gestione interna a fronte di</i>	In Francia, in Spagna e in Germania le politiche	Il modello nazionale ha privilegiato l'esternalizzazione dei processi di

<i>processi diffusi di esternalizzazione</i>	dell'outsourcing in ambito archivistico sono state fortemente contenute e in ogni caso non incoraggiate. Lo Stato ha operato fornendo servizi alternativi e guidando le amministrazioni sulla base di indicazioni operative.	conservazione. Sono mancate e, in parte ancora mancano, linee guida in grado di sostenere strategicamente e operativamente le decisioni degli enti sia al fine di risparmiare risorse che per qualificare le scelte organizzative e tecnologiche.
<i>Definizione di priorità e valutazione della qualità delle soluzioni</i>	In nessun Paese europeo (e ancor meno in Nord America e in Australia) il problema è stato gestito in termini di adempimenti, ma ci si è concentrati sui risultati finali (ovvero sul controllo di qualità dei processi di versamento degli archivi nei depositi destinati a garantire la conservazione a lungo termine, sulla fruizione al pubblico dei patrimoni digitali conservati e sul contenimento dei costi): • <i>Parsimonius</i> è la denominazione del progetto sulla conservazione del governo britannico; • in tutti i paesi indicati si sono attivate regole e procedure in grado di definire priorità e contenere i costi.	In Italia la logica dell'adempimento formale ha prevalso a lungo anche in questo ambito che avrebbe invece dovuto rispondere a valutazioni tecnico-scientifiche di merito e di metodo; l'accreditamento dei conservatori non è stato <i>finora</i> affidato a team interdisciplinari (come peraltro previsto dallo standard ISO 16363 alla base dei requisiti nazionali) che sono gli unici in grado di valutare nel merito la qualità <i>archivistica</i> del processo di conservazione dei documenti digitali. Non si sono effettuate finora visite <i>ispettive</i> ai depositi, inclusive di interviste al personale tecnico al fine di verificarne le competenze e le conoscenze dichiarate nei documenti che individuano i diversi gradi di responsabilità dei processi di conservazione.
<i>Il rispetto sostanziale delle competenze tecniche e il ricorso a profili professionali certificati e coerenti con la natura dei patrimoni archivistici da conservare</i>	In tutti i paesi europei la responsabilità per l'intero ciclo di gestione dei sistemi documentari è sempre affidata ad archivisti competenti e formati a livello universitario, qualunque sia il supporto e il formato dei documenti.	Il documento approvato dall'Agenzia per l'Italia digitale sulle responsabilità (con particolare riferimento al ruolo del responsabile della conservazione e alla possibilità di sostituire formazione e competenze certificate con qualche anno di esperienza non valutata) è il frutto di un compromesso che opacizza le competenze tecniche, le subordina a profili generici non meglio identificati e limita le possibilità di controllo di qualità in questo ambito: la previsione di una figura non tecnica e non correlata a un profilo professionale archivistico certificato o formalmente attestato di responsabile della conservazione cui competono le decisioni politiche complessive della conservazione è estremamente rischiosa dato che si tratta di conservare archivi nel breve, medio e lungo periodo.
<i>Fruibilità dei patrimoni e garanzie per l'accesso</i>	L'attenzione (ad esempio in Spagna, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada) si è concentrata sulla conservazione a lungo termine, lasciando agli standard e alle direttive nazionali il compito di definire i criteri per l'archiviazione a breve termine; si sono anticipati i tempi della conservazione permanente e si è	Il legislatore e naturalmente il mercato hanno investito sulla cosiddetta <i>conservazione a norma</i> ovvero su una sorta di archiviazione tombale (un <i>consolidamento precoce degli oggetti digitali</i>) che congela i dati nell'immediato e non garantisce di per sé l'allineamento degli archivi nel medio e nel lungo periodo se non ricorrendo a costi significativi e a

	dato molto spazio al problema della selezione e dello scarto, ma anche al nodo della fruizione online e dell'accesso.	continui interventi di riversamento e aggiornamento di metadati.
<i>La dimensione culturale della conservazione</i>	L'attenzione dedicata alla conservazione a lungo termine ha favorito l'inclusione nei progetti e nella normativa di nuovi contenuti digitali (il web e i patrimoni disponibili nei social network); ha allargato le alleanze strategiche e ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica qualificata sui patrimoni documentari senza per questo rinunciare alla consapevolezza che gli archivi sono fonti informative irrinunciabili per la democrazia e per la ricerca scientifica.	L'ossessione nazionale per la dimensione giuridico-legale della memoria digitale ha determinato la sottovalutazione della natura scientifica e culturale della conservazione di archivi e documenti e ha ridotto il problema a un ambito limitato e auto-referenziale, fortemente condizionato da valutazioni strumentali. Si rischia di perdere di vista il peso e il valore del patrimonio documentario come strumento di trasparenza e di conoscenza.

Bibliografia

- Duranti, Luciana, and Patricia C. Franks (eds). *Encyclopedia of Archival Science*. Rowman & Littlefield Publishers, 2015.
- Duranti, Luciana, and Kenneth Thibodeau. "The Concept of Record in Interactive, Experiential and Dynamic Environments: The View of InterPARES." *Archival Science I* (2010): 13-68.
- Guercio, Maria. *Conservare il digitale*. Bari: Laterza, 2013.
- InterPARES Project Terminology Database. URL: http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm. Data di ultimo accesso: 1 luglio 2016.
- The Long-term Preservation of Authentic Electronic Records: Findings of the InterPARES Project*. San Miniato: Archilab, 2005.
- "Records Creator Guidelines. Making and Maintaining Digital Materials: Guidelines for Individuals". In *InterPARES Project 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records*, edited by Luciana Durante and Randy Preston, 685–698. Padova: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2008. URL: [http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2\(pub\)creator_guidelines_booklet.pdf](http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2(pub)creator_guidelines_booklet.pdf). Data di ultimo accesso: 1 luglio 2016.
- "Records Preserver Guidelines. Preserving digital records: guidelines for organizations". In *InterPARES Project 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records*, edited by Luciana Durante and Randy Preston, 2008. URL: [http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2\(pub\)creator_guidelines_booklet.pdf](http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2(pub)creator_guidelines_booklet.pdf). Data di ultimo accesso: 1 luglio 2016.
- The UK National Archives. *Digital Preservation Policy: Guidance for Archives*. The National Archives, 2011. URL: <http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/digital-preservation-policies-guidance-draft-v4.2.pdf>. Data di ultimo accesso: 1 luglio 2016.